

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 47

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sul capitalismo digitale

02/02/2025 - 05:49

Indice

1. DDL S. 47 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 47.....	4

1. DDL S. 47 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 47

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 47

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatori **BOCCIA** e **FINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sul capitalismo digitale

Onorevoli Senatori. - L'economia digitale sta diventando un'infrastruttura sempre più pervasiva per l'economia contemporanea.

Col tempo, a causa di un lungo declino della redditività del settore manifatturiero, il capitalismo ha iniziato a occuparsi dei dati come un mezzo per mantenere crescita economica e vitalità in presenza di un settore produttivo altrimenti pigro.

Nel ventunesimo secolo, sulla base dei cambiamenti a livello di tecnologie digitali, i dati hanno assunto un ruolo sempre più centrale per le aziende e per i loro rapporti con i lavoratori, con i clienti e con gli altri capitalisti. La piattaforma è divenuta un nuovo modello di *business*, capace di estrarre e di controllare immense quantità di dati. Con questo cambiamento abbiamo assistito all'emersione di grandi marchi monopolistici.

Oggi il capitalismo delle economie ad alto e medio reddito è dominato sempre più da queste aziende e le dinamiche in atto portano a ritenere che il *trend* non farà altro che proseguire. Le piattaforme rappresentano il nuovo tipo di azienda; sono caratterizzate dal fornire l'infrastruttura necessaria a mediare tra diversi gruppi di utenti mostrando tendenze monopolistiche spinte da effetti di rete, utilizzando sovvenzioni incrociate per attrarre gruppi di utenti differenti, usando un'architettura di base che regola le possibilità di interazione.

Possedere una piattaforma è essenzialmente possedere il *software* e l'*hardware*, costruito appoggiandosi a materiale *open source*. Tutte queste caratteristiche fanno delle piattaforme dei modelli di *business* cardine nell'acquisizione e nel controllo dei dati. Infatti, mettendo a disposizione uno spazio digitale all'interno del quale interagire, le piattaforme si posizionano in modo da estrarre dati da processi naturali (condizioni meteo, cicli delle colture, eccetera), da processi produttivi (catene di montaggio, fabbricazione a ciclo continuo, eccetera) e da altre attività e utenti (dati di traffico, *web tracking*, eccetera).

In conclusione, le piattaforme sono un apparato per acquisire dati.

Tutto questo ha conseguenze anche per gli assetti di *internet*, il cui futuro sarà caratterizzato da differenti direttrici potenziali: una ricerca sempre crescente di dati estraibili e quindi di funzioni umane monitorabili, alle quali fornire un servizio in cambio di informazioni; la necessità, per queste aziende, di posizionarsi come guardiane delle proprie posizioni dominanti; la convergenza dei mercati, che spinge queste aziende a concorrere per le stesse cose e una crescente presenza di ecosistemi chiusi e centralizzati.

Ciò posto e considerato che le piattaforme stanno consolidando il loro potere monopolistico accumulando una ricchezza immensa, il presente disegno di legge, che ripropone analogo testo presentato alla Camera dei deputati nel corso della XVIII legislatura, si prefigge lo scopo di istituire un'apposita Commissione parlamentare di indirizzo e controllo, al fine di:

1) studiare questi nuovi modelli di *business* nell'ambito dell'economia contemporanea;

- 2) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per disciplinare le modalità di gestione dei dati e i suoi limiti, al fine di assicurare la tutela degli utenti anche in materia di *privacy* e di garantire sviluppo tecnologico, crescita economica e nuova occupazione;
- 3) armonizzare la legislazione fiscale vigente alla nuova economia digitale, studiando sistemi in grado di controllare fenomeni di evasione fiscale o di deviazione del capitale;
- 4) valutare l'opportunità di creare organismi di controllo delle piattaforme digitali e di sanzionare eventuali comportamenti *contra legem*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sul capitalismo digitale)

1. È istituita la Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sul capitalismo digitale, con compiti di indirizzo e controllo sul contesto emergente delle piattaforme digitali divenute il settore più dinamico dell'economia contemporanea, di seguito denominata « Commissione ».
2. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione:

- a) esamina la funzione svolta dalle piattaforme digitali nell'ambito dell'economia contemporanea, inquadrandole quali nuovi modelli di *business* capaci di estrarre e di controllare una notevole quantità di dati;
- b) analizza i cambiamenti del capitalismo delle economie ad alto e a medio reddito, dominato dalle dinamiche delle piattaforme digitali che esercitano un potere monopolistico nel mercato accumulando ingenti ricchezze;
- c) formula proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per disciplinare le modalità di gestione dei dati e i suoi limiti, al fine di assicurare la tutela degli utenti anche in materia di tutela dei dati personali e di garantire lo sviluppo tecnologico, la crescita economica e nuova occupazione;
- d) promuove azioni finalizzate ad armonizzare e adeguare la legislazione fiscale vigente alla nuova economia digitale, studiando sistemi in grado di controllare i fenomeni di evasione fiscale e di deviazione del capitale;
- e) valuta l'opportunità di creare organismi per il controllo delle piattaforme digitali e per la sanzione

dei comportamenti scorretti delle stesse.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni o da altri organismi su questioni attinenti alle piattaforme digitali e, in generale, al capitalismo digitale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di un milione di euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'attività, corredata di certificazione delle spese sostenute.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.